

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, L. 300/1970

Il giorno 13/09/2016 presso la sede della SACCARDO S.R.L. - via Patriarca 3, Mirano, si sono incontrati,

la società **SACCARDO S.R.L.** con sede in – Mirano (VE), (codice fiscale 37989202721), in persona dell'amministratore delegato dott. Marco Fassanelli assistita da Confindustria Venezia nella persona di Giovanni Donegà,

e

la RSA nella persona del sig. Walter Zaninello, assistito dal sig. Mauro Vianello della Fistel Cisl di Venezia

Le parti, come sopra rappresentate e assistite,

premessi che:


- il Datore di lavoro ha la necessità di installare presso le unità produttiva di Mirano apparecchiature di videosorveglianza nonché di dotare tutti gli autoveicoli aziendali di sistemi di localizzazione a distanza per motivi legati sia all'organizzazione aziendale che alla sicurezza;
- la Società Saccardo S.r.l. ha già subito un furto di materiale per un danno complessivo di circa € 49.000 denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza in data 6 aprile 2016;
- l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza risponde alla necessità dell'Azienda di tutelare la sicurezza contro i furti e gli accessi dall'esterno ed è del tutto estranea a qualsivoglia finalità di controllo dell'attività di lavoro dei dipendenti;
- l'installazione del sistema di localizzazione nei veicoli aziendali, invece, è legata ad esigenze e necessità organizzative, di sicurezza sul lavoro nonché di tutela del patrimonio aziendale; in particolare, per esigenze organizzative si intende l'ottimizzazione dei costi aziendali anche attraverso una miglior organizzazione dell'attività dei dipendenti impegnati fuori sede mentre fra le esigenze attinenti, invece, alla sicurezza come, ad esempio, il reperimento immediato del veicolo, facilitando così il ritrovamento del dipendente in caso di incidente, specie se occorso in zone remote, e gli stessi interventi di soccorso; per migliorare la gestione e manutenzione del parco veicolare al fine di elevare i livelli di sicurezza sul lavoro;
- l'utilizzo di tali apparecchiature potrebbe determinare la possibilità per l'Azienda di esercitare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, vietato ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. 300/1970;
- che le RSU e le OO.SS., alla luce delle informazioni ricevute, danno atto della sussistenza, come evidenziate dalla Società, delle necessità organizzative e di tutela del patrimonio aziendale nonché di esigenze di sicurezza sul lavoro che sono alla base della decisione aziendale di procedere all'installazione degli impianti suddetti;

convengono quanto segue,

di cui le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

A. VIDEOSORVEGLIANZA

1. il presente verbale costituisce accordo sindacale ai sensi dell'art. 4, l. 300/1970, per l'autorizzazione all'Azienda all'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza presso l'unità produttiva di Mirano con riferimento al complesso aziendale nei punti maggiormente a rischio per eventuali furti e verranno disposte così come indicato nella planimetria allegata al presente accordo (all.1);
2. l'utilizzo delle apparecchiature di videosorveglianza di cui al punto precedente dovrà avvenire al solo e unico fine di consentire all'Azienda di tutelare la sicurezza contro i furti e gli accessi dall'esterno, come indicato in premessa. Le suddette telecamere verranno attivate 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno
3. L'impianto registrerà solo i dati indispensabili e le telecamere saranno orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l'angolo delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate).
4. Tramite le apparecchiature di cui al punto 1 del presente Accordo l'Azienda non potrà in alcun modo porre in essere controlli relativi alle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro dei propri dipendenti. L'Azienda esclude tassativamente che le registrazioni di cui al presente Accordo possano essere utilizzate direttamente per il controllo a distanza dei lavoratori.
5. I dati raccolti attraverso l'uso delle apparecchiature di cui al punto 1 del presente Accordo potranno essere utilizzati, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 della L. 300/1970 così come introdotto dal D. Lgs. 151/2015 (art. 23) nonché della normativa vigente in tema di privacy, a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.
6. I dati e le immagini raccolte saranno conservate per un massimo di 24 ore, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività e a chiusura dell'attività produttiva, nonché in caso di specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di ulteriori termini fissati dal Garante per la Protezione dei dati personali; a tal fine il sistema impiegato sarà programmato in modo da garantire la cancellazione automatica dei dati rilevati e la non riutilizzabilità dei dati cancellati.
7. In caso di registrazione, al fine di garantire in modo effettivo le finalità sopra indicate, le immagini verranno conservate, a cura del personale interno addetto alla sorveglianza specificatamente incaricato per iscritto ed in conformità alle idonee istruzioni ricevute.
8. Tutto il personale dipendente sarà informato preventivamente dell'attivazione dell'impianto attraverso comunicazione scritta e la data di attivazione degli apparati è prevista a decorrere dal 19/09/2016;



B. SISTEMI DI GEO-LOCALIZZAZIONE

9. Le Parti, a fronte delle esigenze manifestate dal Datore di Lavoro con riferimento al parco veicoli aziendali concordano nel consentire l'utilizzo di un sistema di geo-localizzazione sui veicoli della società (ad oggi n. 2 autocarri "IVECO", n. 2 furgoni "FIAT DUCATO" e n. 2 FIAT FIORINO) ed anche di quelli eventuali che fossero acquistati/noleggiati in futuro o eventualmente sostitutivi di quelli attualmente in carico alla società;

10. l'utilizzo delle apparecchiature di geo-localizzazione dovrà avvenire al solo e unico fine di consentire all'Azienda di soddisfare necessità organizzative, di sicurezza sul lavoro nonché di tutela del patrimonio aziendale e i dispositivi di tracciamento dei veicoli saranno utilizzati al solo fine di rintracciare o monitorare l'ubicazione dei veicoli sui quali sono installati. Detti dispositivi, pertanto, non saranno utilizzati come strumenti per seguire o monitorare il comportamento o gli spostamenti di autisti o di altro personale;

11. La Società si impegna ad osservare le regole indicate dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del principio di proporzionalità tra strumenti impiegati e fini perseguiti nonché nella fase di installazione, in quella di utilizzo dei sistemi di rilevazione e nella gestione dei dati acquisiti, saranno rispettati i Principi di pertinenza e non eccedenza. Potranno costituire oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati (art. 3 del Codice della Privacy), solo i dati pertinenti e non eccedenti: oltre all'ubicazione del veicolo, la distanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, nonché la velocità media del veicolo ;

12. All'impianto non potrà essere apportata alcuna modifica se non in conformità all'art. 4 della L. 300/1970 come modificato dall'art. 23, comma 1 del D. LGS n. 151/2015.

13. Tutti i mezzi con a bordo gli apparati di cui al punto 9) dovranno essere dotati di una apposita vetrofania recante la dizione "Veicolo sottoposto a localizzazione", così come indicato dal provvedimento del Garante della privacy del 4 ottobre 2011. La predetta vetrofania segnala che il veicolo è geo-localizzato, così da rendere noto a tutti gli interessati il trattamento dei dati attraverso tale sistema.

14. Tutto il personale dipendente sarà informato preventivamente dell'attivazione dell'impianto attraverso comunicazione scritta e la data di attivazione degli apparati è prevista a decorrere dal 19/09/2016;

15. I dati raccolti attraverso l'uso delle apparecchiature di cui al punto 9) del presente Accordo potranno essere utilizzati, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 della L. 300/1970 così come introdotto dal d.lgs. 151/2015 (art. 23) nonché della normativa vigente in tema di privacy, a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.

In particolare i dati raccolti da tali apparecchi saranno raccolti e trattati direttamente dalla Società, e più precisamente da personale specificatamente designato per iscritto per accedere in tal senso, mediante specifiche credenziali di autenticazione, agli stessi, e di cui verrà anche data precisa informazione ai dipendenti.

In ogni caso, i dati raccolti saranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa in tema di riservatezza dei dati personali. In tal senso, la Società fornirà adeguata informazione ai propri dipendenti circa la presenza del predetto sistema e le sue finalità, informandoli, fra le altre, in